Relazione in Consiglio Grande e Generale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

Eccellenze,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

alla luce dell'internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, le quali, sempre più spesso, operano illecitamente in più Stati, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha sollecitato, da tempo, tutti gli Stati membri affinché si adoperino per recepire le principali normative internazionali elaborate per contrastare efficacemente tale fenomeno, evitando, in tal modo, la presenza di disomogeneità legislative tra gli stessi.

La Repubblica di San Marino, che il 14 dicembre 2000 ha scelto di firmare la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* (Convenzione di Palermo), nonché due dei tre correlati Protocolli addizionali – segnatamente il *Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini* e il *Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria* – non può più permettersi di restare al di fuori di tale percorso di standardizzazione.

Inoltre, alla luce del fatto che i suddetti strumenti internazionali fanno parte dell'ampia piattaforma normativa di riferimento utilizzata dal *Comitato* d'esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, più conosciuto come Moneyval, la piena adesione del nostro Paese agli stessi appare improcrastinabile.

È, dunque, in quest'ottica e in questa prospettiva che si inserisce l'esame, ai fini della ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, dopo la presa d'atto da parte della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, avvenuta nella seduta del 6 maggio 2010, degli strumenti internazionali sopracitati.

\_\_\_\_

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è stata finora ratificata da 154 Paesi.

La sua finalità principale è di colpire i gruppi criminali organizzati o gli autori di infrazioni transnazionali, i cui strumenti o prodotti di attività criminali si trovano in più paesi o passano da uno Stato all'altro. Questi tipi di crimini sono in costante aumento grazie ai rapidi progressi delle tecnologie e all'accresciuta mobilità delle persone, dei capitali e delle merci, e i metodi classici di repressione, concentrati a livello locale, non risultano sufficientemente efficaci.

La criminalità organizzata e l'influenza che la stessa può esercitare mette in pericolo le istituzioni democratiche, i programmi sociali, lo sviluppo economico e i diritti dell'uomo, nonché l'integrità stessa del sistema finanziario. Nessuno Stato può considerarsi al riparo da un tale rischio.

Appare quindi essenziale una cooperazione attiva tra gli Stati, la quale non può essere solo tecnica ed operativa, attraverso i classici strumenti dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione, ma deve essere garantita mediante un'armonizzazione delle legislazioni e l'introduzione nei rispettivi ordinamenti nazionali degli standard minimi indicati dalla Convenzione in oggetto.

La Convenzione impone innanzitutto agli Stati di introdurre, nel loro codice penale, quattro fattispecie di reato: il reato di partecipazione in un gruppo criminale organizzato (art. 5), il reato di riciclaggio (art. 6), il reato di corruzione (art. 8) e il reato di intralcio alla giustizia (art. 23). Alcune delle suddette figure di reato sono già previste dalla legislazione sammarinese, mentre altre, come ad esempio il reato di corruzione, saranno presto regolamentate alla luce della prossima adesione di San Marino

all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO).

Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, un reato è da considerarsi transnazionale quando è commesso in più di uno Stato, è commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o direzione avviene in un altro Stato, è commesso in uno Stato ma in esso è impegnato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro.

Oltre all'obbligo di inserimento nel proprio ordinamento nazionale delle quattro figure di reato sopradescritte, la Convenzione prevede l'adozione di misure per combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro e per determinare la responsabilità penale delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato. Inoltre, ogni Stato parte è tenuto ad adottare le misure necessarie per affermare la propria giurisdizione obbligatoria ogni volta che tali reati siano commessi sul proprio territorio, mentre può a sua discrezione determinare la propria giurisdizione facoltativa qualora i reati siano commessi da o a danno di un cittadino dello Stato parte.

Come già menzionato, la Convenzione dedica particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria. Stabilisce l'estradabilità dei reati che rientrano nel suo campo di applicazione (art. 16) e prevede un'assistenza giudiziaria reciproca nella ricerca e raccolta delle prove ed in altre attività di assistenza al procedimento penale (art. 18). Gli Stati parte hanno l'obbligo di promuovere una formazione specifica del personale investigativo e giudiziario, sia in materia di prevenzione che di investigazione, nonché di repressione delle ipotesi di reato la cui incriminazione risulta obbligatoria secondo la Convenzione (art. 29).

Ai sensi degli articoli 24 e 25, gli Stati parte sono inoltre tenuti ad adottare forme di tutela nei confronti dei testimoni e delle vittime da eventuali minacce.

La cooperazione giudiziaria comporta anche misure di assistenza tecnica e finanziaria verso quei paesi che la richiedono.

----

In relazione ai due Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo firmati da San Marino, essi impongono l'obbligo per gli Stati parte di punire nel proprio ordinamento nazionale, rispettivamente, il traffico di migranti e la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nel caso in cui abbiano natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato.

Come nel caso della Convenzione, anche per quanto riguarda i Protocolli addizionali alcune delle misure dagli stessi richieste sono già contemplate dall'ordinamento sammarinese. Specificatamente, il reato di traffico di migranti è stato introdotto con l'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n.92 ("Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"), mentre il reato di tratta di persone è stato introdotto con l'articolo 8 della Legge 20 giugno 2008 n. 97 ("Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere").

## Eccellenze,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

l'adesione di San Marino alla Convenzione di Palermo e ai due Protocolli addizionali di cui sopra rientra nel quadro più generale dell'impegno del nostro Paese nella lotta alla criminalità organizzata, che è stato più volte ribadito attraverso l'adozione di testi di legge, l'apposizione di modifiche al Codice Penale e la firma di trattati internazionali in materia.

In particolare, la Convenzione di Palermo rappresenta un passo importante per allineare ulteriormente la legislazione sammarinese agli standard internazionali, al fine di combattere efficacemente un fenomeno che trascende le frontiere dei singoli Stati.

Considerata l'importanza di tale strumento per coordinare maggiormente le attività volte a colpire le reti della criminalità organizzata e per rafforzare la collaborazione tra Stati, ho l'onore di richiedere al Consiglio Grande e Generale la ratifica della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, nonché del *Protocollo addizionale* 

per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.